Codice A18170

D.D. 23 dicembre 2014, n. 230

D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento al Sig. Perron Riccardino per la realizzazione di interventi selvicolturali in Comune di Chiomonte - localita' Serpeiu (TO).

VISTO il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57";

VISTA la Legge regionale 10.02.2009, n. 4, articolo 14;

VISTO il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R, modificato con D.P.G.R. n.2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";

VISTA l'istanza n° 22511 (prot. n° 61734/DB1424 del 24/11/2014), inviata dal sig. Perron Riccardino, (omissis), per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione di interventi selvicolturali secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n° 8/R/2011;

VISTO il progetto allegato all'istanza, a firma del tecnico forestale abilitato Alberto Dotta, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al numero 415;

CONSIDERATO che da un esame degli elaborati, l'intervento nel Comune di Chiomonte – località Serpeiu (TO), foglio 20, particelle 221, 84, 85, 246, 92, 93, 86, 249, 248 e foglio 22, particella 184 per una superficie pari a 3,51 ha è un taglio a scelta colturale in faggeta;

CONSIDERATO che le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, in siti della Aree della Rete Natura 2000 o Boschi da seme;

CONSIDERATO che l'intervento proposto è conforme a quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento Forestale;

CONSIDERATO che la via d'esbosco proposta è conforme a quanto previsto all'articolo 52 del Regolamento Forestale;

CONSIDERATO che l'intervento è affidato all'impresa F.LLI BELLEZZA ODDON S.N.C., via Case Pieri 7, 10074 - Lanzo Torinese (TO), iscritta all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte al numero 35;

CONSIDERATO che, in seguito alla conclusione degli opportuni accertamenti istruttori, e in particolare del sopraluogo effettuato il 03/12/2014, il funzionario incaricato ritiene di autorizzare l'intervento;

VISTO il verbale del 17/12/2014 redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del progetto di intervento allegato, Dott.ssa Elisa Guiot;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001; VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28.07.2008, n° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, il richiedente sig. Perron Riccardino, (omissis), alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n° 22511 ricevuta in data 24/11/2014 e nel progetto allegato, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. Comune di Chiomonte – località Serpeiu (TO), foglio 20, particelle 221, 84, 85, 246, 92, 93, 86, 249, 248 e foglio 22, particella 184 per una superficie pari a 3,51 ha.

L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento Forestale e in particolare:

- le modalità di abbattimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- gli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34);
- le modalità per la realizzazione dell'apertura delle vie d'esbosco temporanee (art. 52).

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 5, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs 33/2013.

Il Dirigente Franco Licini